

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 18/11/2011 in Linate

tra

SEA S.p.A. (di seguito SEA)

e

le Segreterie Regionali e Territoriali di

FILT-CGIL
FIT-CISL
UILT-UIL
UGL TRASPORTI
FLAI T.S.
SIN.PA.

RSU Mxp e Lin

di seguito, le "OSL",

PREMESSO CHE

- SEA ha attivato, con propria comunicazione datata 14/11/2011, indirizzata alle Rappresentanze dei Lavoratori ed alle rispettive Organizzazioni Sindacali di categoria, nonché all' A.R.I.F.L. della Regione Lombardia, la procedura ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, come integrati dall'art. 2 c. 37 L. 203/08, relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro per riduzione di personale di n. 150 lavoratori in forza alle unità operative site presso gli aeroporti di Malpensa e Linate;
- detta comunicazione conteneva puntuale indicazione di tutti gli elementi di cui all'art. 4, comma 3, della L. n. 223/91, come successivamente modificata/integrata;
- ai sensi dell'art. 4, comma 5, L. 223/91, come successivamente modificata/integrata, le OSL hanno richiesto l'effettuazione dell'esame congiunto ivi disciplinato;
- detto esame congiunto si perfeziona in data odierna mediante la sottoscrizione della presente intesa;
- la presente procedura dà seguito agli impegni assunti con Verbale di Accordo del 25/7/2011,

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. La premessa forma parte integrante della presente intesa.

2. Le Parti, dadesi preliminarmente e reciprocamente atto di aver puntualmente e regolarmente attivato tutti gli adempimenti procedurali previsti dalla vigente normativa in materia di riduzione del personale, hanno completato la ricognizione degli argomenti e delle considerazioni tutte contenute nella comunicazione di cui al primo alinea della premessa, che si intende quivi formalmente richiamata ad ogni possibile effetto, con le integrazioni e specificazioni richieste da tale ricognizione, anche con riferimento ai criteri di scelta di cui al successivo punto 3.

E' in particolare risultato patrimonio condiviso la consapevolezza che l'esubero di personale che la presente intesa concorre ad affrontare sia causalmente determinato dal perdurare dello stato di crisi aziendale, conseguente al calo di traffico derivante dagli effetti della crisi dei mercati finanziari mondiali e dai suoi riflessi sull'economia reale da un lato e dalla ormai nota evoluzione del cd. de-hubbing dall'altro, su un orizzonte temporale oggettivamente più ampio.

Tale situazione risulta ulteriormente aggravata a livello di sistema aeroportuale milanese, dalla scelta di Lufthansa di dismettere le attività ed il marchio Lufthansa Italia a partire da ottobre 2011. Tale scelta, oltre ad un immediato impatto negativo sul traffico, produce un oggettivo rallentamento del percorso di riappropriazione da parte dello scalo di Malpensa della propria vocazione di Hub.

A fronte di tutto ciò, ritenendo gli strumenti individuati con gli Accordi sindacali del quadriennio 2008-2011, insufficienti a gestire una situazione che da congiunturale è evoluta nella direzione di prospettive negative a medio termine, le Parti in data 25/7/2011 hanno sottoscritto un'intesa quadro che individua, nel ricorso alla CIGS in deroga per il biennio 2012-2013 e nell'attivazione di una procedura di mobilità, gli strumenti atti a fornire una soluzione all'oggettivo e persistente gap tra lavoro disponibile ed organico in forza.

In tale contesto, l'urgente ricerca di un nuovo equilibrio che consenta di riallineare il rapporto costi/ricavi, passa necessariamente attraverso la conferma della necessità ineludibile di procedere, con riferimento agli scali di Linate e di Malpensa, alla riduzione di organico, sia diretto che di staff, prospettata nella comunicazione di attivazione della procedura di legge (con le specificazioni di seguito indicate) per complessive n. 150 unità lavorative. A norma di quanto consentito dall'art. 8 comma 4, del D.L. n. 148/1993, convertito in legge n. 236/1993, si conviene espressamente che la facoltà di intimare i recessi dal rapporto di lavoro possa essere esercitata da SEA a far data dall'1/1/2012 ed entro il 31/12/2013, nel rispetto del periodo di preavviso contrattuale, che a discrezione di SEA, potrà risultare non lavorato e, quindi, sostituito dalla relativa indennità. Per tale arco temporale e per i sei mesi ad esso successivi, si conviene sull'esclusione del divieto di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del d.lgs. 368/01. Resta convenuto che alla deroga si potrà accedere previo esame con le Osl firmatarie la presente intesa.

3. Per quanto concerne la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, le Parti (all'esito anche delle sollecitazioni emerse in sede di esame congiunto), avvalendosi della facoltà loro concessa dall'art. 5, comma 1, della L. 223/91 ed al dichiarato fine di contemperare la sopra evidenziata indifferibile esigenza aziendale di contenimento dei costi con l'esigenza sociale di limitare quanto più possibile le conseguenze della riduzione di personale per i lavoratori, convengono di derogare ai criteri di scelta legali, convergendo

sull'applicazione – con riferimento all'intero organico aziendale – dei seguenti criteri di scelta, la cui applicazione potrà conseguentemente comportare l'individuazione di personale destinatario del provvedimento di recesso anche non coincidente, quanto a profilo professionale o appartenenza di scalo, con quello indicato in esubero nella comunicazione di apertura della procedura di mobilità:

- a. avvenuta maturazione dei requisiti di età e/o contribuzione per l'accesso alla pensione di anzianità e/o vecchiaia;
- b. maturazione, nel corso ovvero al termine del periodo di iscrizione nella lista di mobilità ex art. 6 L. n. 223/1991, dei requisiti di età e/o contribuzione per l'accesso alla pensione di anzianità e/o vecchiaia.

Resta espressamente inteso che i criteri di scelta individuati alle lettere a e b escludono espressamente la concorrenza di qualsivoglia requisito volontaristico/di consensualità.

4. Si precisa che, con riferimento ai lavoratori/lavoratrici già in possesso o che matureranno nel corso ovvero al termine del periodo di iscrizione nelle liste di mobilità ex art. 6 L. n. 223/1991, i requisiti di legge per l'accesso alla pensione di vecchiaia, il recesso dal rapporto di lavoro verrà intimato in presenza di almeno 30 anni di contribuzione alla data del 31/12/2011.
5. Resta inteso che qualora all'esito della verifica dei dati attestanti la posizione contributiva previdenziale individuale, ricavabili dalla documentazione fornita dai dipendenti nati prima dell'1/1/1963 (così come individuati nel verbale di accordo del 25/7/2011), il numero dei lavoratori collocabili in mobilità in base ai criteri stabiliti nel precedente punto 3 risultasse inferiore a 150 unità lavorative, SEA potrà procedere, per la parte residua e sino a concorrenza di 150 unità lavorative, alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti dei lavoratori, non rientranti nei criteri di scelta di cui al precedente punto 3, che prestino adesione, su base volontaria, a detta risoluzione (mediante formalizzazione di atto idoneo a produrre inoppugnabile manifestazione individuale di non opposizione al provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro) e che risultino compatibili con le esigenze organizzative dell'azienda.

Qualora invece il numero dei lavoratori collocabili in mobilità risultasse superiore a 150 unità lavorative, SEA predisporrà una graduatoria dei suddetti lavoratori in base al criterio della maggiore prossimità alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità e/o vecchiaia, restando inteso che i provvedimenti di risoluzione dei rapporti di lavoro riguarderanno il personale collocato nei primi 150 posti della graduatoria.

6. A partire dal mese di gennaio 2012 il recesso dal rapporto di lavoro interverrà facendo concorrere al raggiungimento della data di apertura della prima finestra pensionistica utile, il periodo di preavviso e quello di iscrizione nella lista di mobilità.
7. Nei confronti dei lavoratori, individuati in base ai criteri di scelta di cui al precedente punto 3, destinatari del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, che manifestino acquiescenza alla risoluzione del rapporto di lavoro mediante formalizzazione, ex artt. 410/411 c.p.c., di idoneo atto di irrevocabile rinuncia ad

impugnare in qualsivoglia sede il provvedimento di recesso, SEA riconoscerà, all'espresso titolo di incentivo all'esodo, il seguente importo aggiuntivo alle attribuzioni patrimoniali dovute ai sensi di Legge o di Contratto (ivi comprese l'indennità di mobilità ex art. 7 legge 223/91, come integrata dal Fondo Speciale per il Sostegno al Reddito dei lavoratori del Trasporto Aereo):

- n. 1 mensilità lorda di retribuzione (n. 2 per i lavoratori a turni), incrementata di un'ulteriore n.1 mensilità lorda per ogni 5 mesi di prevista permanenza nella lista di mobilità (prima della data di apertura della "prima" finestra di accesso alla pensione) con diritto all'erogazione della relativa indennità. Qualora il calcolo producesse un risultato frazionario, si darà applicazione ad un arrotondamento per eccesso.

Laddove l'applicazione del meccanismo di computo dell'incentivo di cui al precedente alinea, producesse un risultato inferiore alle n. 2 mensilità lorde, detto incentivo verrà comunque riconosciuto nella misura di n. 2 mensilità lorde.

La mensilità lorda di retribuzione sarà calcolata con i criteri di computo dell'istituto del preavviso.

Per periodi di preavviso parzialmente lavorato (fino a n. 3 mesi), l'importo a titolo di incentivo all'esodo deve intendersi maggiorato di n. 1 mensilità lorde.

Per periodi di preavviso parzialmente lavorato (fino a n. 5 mesi), l'importo a titolo di incentivo all'esodo deve intendersi maggiorato di n. 2 mensilità lorde.

Per periodi di preavviso lavorato di durata superiore, l'importo a titolo di incentivo all'esodo deve intendersi maggiorato di n. 3 mensilità lorde.

Nei confronti dei lavoratori titolari, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, dell'assegno ordinario di invalidità erogato dall'INPS, l'importo a titolo di incentivo all'esodo come sopra determinato dovrà prevedere un'integrazione, determinata su base individuale, che tenga conto della incompatibilità tra detto assegno e l'indennità di mobilità opzionata, nonché della durata della permanenza in lista di mobilità con diritto all'erogazione della relativa indennità.

8. Nei confronti dei lavoratori, individuati esclusivamente in base al criterio di scelta di cui al precedente punto 5, destinatari del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, che manifestino acquiescenza alla risoluzione del rapporto di lavoro mediante formalizzazione, ex artt. 410/411 cpc, di idoneo atto di irrevocabile rinuncia ad impugnare in qualsivoglia sede il provvedimento di recesso, SEA riconoscerà, all'espresso titolo di incentivo all'esodo, un importo aggiuntivo alle attribuzioni patrimoniali dovute ai sensi di legge o di contratto (ivi compresa l'indennità di mobilità ex art.7 legge 223/91, come integrata dal Fondo Speciale per il Sostegno al Reddito dei lavoratori del Trasporto Aereo) da determinarsi individualmente.

9. Per tutto il personale coinvolto nella procedura di mobilità SEA presenterà apposita istanza al Fondo Speciale per il Sostegno al Reddito dei lavoratori del Trasporto Aereo, finalizzata ad ottenere l'intervento integrativo dell'indennità di mobilità ex art. 7 legge 223/91.

10. Con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito ad ogni possibile effetto l'esame congiunto di cui al comma 5 dell'art. 4 della L. n. 223/91, conseguentemente confermando di ritenere conclusa, a tutti gli effetti giuridici, la procedura di cui all'art. 4 del medesimo provvedimento normativo, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 5, comma 1.

Il presente Verbale di Accordo verrà tempestivamente trasmesso a cura di SEA agli Enti competenti, al fine di dare esecuzione alla procedura prevista dall'art. 2, co. 37, della L. n. 203/08.

Letto, confermato e sottoscritto.

SEA *Alm. Cab. Ed. D. A. P.*

FILT-CGIL *F. P. P. G. P. P. P.*

FIT-CISL *Rosalba Alberti P. P. P.*

UILT-UIL *U. P. P. P.*

UGL TRASPORTI *U. P. P. P.*

FLAI T.S. *U. P. P. P.*

SIN.PA *U. P. P. P.*

RSU *P. P. P. P. P.*